

R.G. 10/2026 P.U.



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Michele Munari

Giudice

Dott.ssa Anna Marcello

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario portante R.G. 10/26 P.U.

Esaminati la proposta ed il piano di concordato preventivo depositati da **TMR CEDERNA s.r.l. (P.IVA 12973560159)**, in persona del legale rappresentante Piero Giardini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Canepa e Esmeralda Cassano, con domicilio telematico eletto presso gli indirizzi p.e.c. filippo.canepa@busto.pecavvocati.it, esmeralda.cassano@ordineavvocatibustoarsizio.it e jfossati@pec.sla.it;

lette le modifiche e le integrazioni apportate dal debitore e dall'attestatore alla proposta ed alla relazione ex art. 87 c. 3 CCII. a seguito dei rilievi formulati dal Tribunale con provvedimento del 30.07.2026;

acquisito il parere del Commissario Giudiziale Dott. Oliviero Tessera;

udito il Giudice relatore;

rilevato che, in base alla documentazione e agli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta:

- sussistono la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, atteso che, sebbene la società ricorrente abbia sede legale in MILANO (MI) PIAZZA GIOVINE ITALIA 3 CAP 20123, il proprio COMI è situato in Ferno, Comune ricompreso nel circondario

dell'intestato Tribunale. In particolare, è in Ferno che vengono assunte e formalizzate le principali decisioni societarie, ivi vengono approvati i bilanci e sono ubicati gli uffici direttivi, commerciali e amministrativi della società, sicché tale luogo costituisce il centro effettivo della gestione e degli interessi della ricorrente, riconoscibile anche da soggetti terzi;

- sotto il profilo soggettivo, la società ricorrente è inquadrabile quale impresa commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non trattandosi di “impresa minore” ex art. 2 lett. d) CCII, come emerge dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- sotto il profilo oggettivo, la società ricorrente si trova in una situazione di crisi e di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente nell'atto introduttivo;
- risulta la completezza della documentazione depositata in conformità agli artt. art. 39 e 84 ss. CCII;
- risulta che la domanda di accesso al concordato preventivo è stata sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* Piero Giardini, ed è corredata dalla delibera ex art. 120 *bis* CCII.

rilevato che il piano proposto, in continuità aziendale diretta, prevede:

- la prosecuzione dell'attività d'impresa che avverrebbe secondo un nuovo assetto organizzativo, caratterizzato dai seguenti elementi di discontinuità: la chiusura del reparto di tessitura, l'esternalizzazione dell'attività di produzione dei tessuti e il mantenimento del solo ufficio commerciale, con presumibile riduzione dei costi del personale e dei costi di produzione. In tale prospettiva, la società continuerebbe ad acquistare le materie prime, affidando a fornitori esterni le successive fasi di trasformazione e produzione dei tessuti. Internamente verrebbero mantenute le attività relative al controllo qualità, al confezionamento e vendita ai clienti.

Secondo le previsioni del piano, tale nuovo modello organizzativo consentirebbe alla società di proseguire l'attività d'impresa e di generare flussi finanziari derivanti dalla continuità aziendale, stimati in complessivi € 1.289.599,00;

- l'apporto di finanza esterna per € 350.000,00 da parte del socio e amministratore Piero Giardini che si è impegnato irrevocabilmente a versare tale importo, condizionatamente all'omologazione del concordato preventivo, in una unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dall'avveramento della predetta condizione;
- il realizzo di tutti gli *assets* facenti parte del patrimonio aziendale non più funzionali all'esercizio dell'impresa, costituiti in particolare da:

- a) beni mobili non strumentali, per un valore stimato di € 200.000, sulla base della perizia redatta da GIVG;
- b) Immobile Cimbro, ove vengono svolte le attività di controllo metratura e qualità e di confezionamento e spedizione, valorizzato nel piano per € 1.830.400,00 pari al 40% del relativo valore di stima;
- c) l'immobile Gratosoglio, precedentemente destinato allo svolgimento dell'attività di tintoria, valorizzato nel piano per € 3.481.600,00 anch'esso pari al 40% del relativo valore di stima.

rilevato che, con la provvista derivante dalle attività sopra indicate, per complessivi € 7.151.599,00 la ricorrente propone:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, secondo le rispettive scadenze;
- il pagamento integrale del creditore ipotecario entro 10 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di cessione del bene su cui grava la garanzia.
- il pagamento parziale del creditore privilegiato ex art. 2775-bis nella misura del 22,42% entro 10 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di cessione del bene immobile su cui grava la garanzia.
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., entro 180 giorni dall'omologazione;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e 3 c.c., entro il 31.12.2028;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c., entro il 31.12.2028;
- il pagamento integrale entro il 31.12.2029, del credito derivante dall'eventuale escussione della garanzia MCC;
- il pagamento integrale entro il 31.12.2030 dei crediti privilegiati verso enti previdenziali, Agenzie Fiscali e per tributi locali.
- il pagamento parziale dei seguenti creditori, suddivisi in classi:
 - a) credito privilegiato ex art. 2775-bis nella misura del 7,5% sul residuo degradato al chirografo entro il 31.12.2031;
 - b) crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura verso imprese "minori", nella misura del 7% entro il 31.12.2031;
 - c) crediti chirografari bancari garantiti e non garantiti nella misura del 7% entro il 31.12.2031;

- d) altri crediti chirografari nella misura del 7% entro il 31.12.2031;
- e) crediti per sanzioni chirografarie verso enti locali ed ex art. 2753 c.c., nella misura del 7% entro il 31.12.2031;

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 C.C.I.A.A., posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47 c. 1 lett. b) CCII). Si rileva in particolare che:

- l'Attestatore ha ritenuto adeguatamente stimati i flussi di cassa prospettici, elaborati sulla base di assunzioni prudenziali in ordine ai ricavi e ai costi. I ricavi sono stati stimati assumendo quale base i volumi d'affari del 2025, esercizio caratterizzato da una riduzione del fatturato di circa il 40% rispetto al 2024, mentre per i costi sono stati considerati i prezzi medi delle lavorazioni esternalizzate, con l'applicazione di un margine prudenziale. Il piano è stato inoltre sottoposto a stress test, con previsione di un fondo rischi generico, il cui ammontare è stato aumentato a seguito della richiesta di integrazioni di questo Tribunale. Il Commissario dovrà verificare che, a seguito della prevista dismissione degli immobili Cimbri e Gratosoglio, siano stati adeguatamente considerati nel piano gli eventuali costi connessi alla disponibilità di nuovi spazi da destinare alle attività di controllo qualità e confezionamento dei tessuti, nonché il relativo impatto sui flussi di cassa prospettici.
- con riferimento alla valorizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare posto a fondamento del piano, sono state prodotte le stime predisposte dall'Arch. Silvia De Risi. Tenuto conto della rilevanza che tali *asset* rivestono ai fini della fattibilità del concordato, si ritiene che, a seguito dell'apertura della procedura, le predette valutazioni dovranno essere oggetto di specifica verifica da parte del Commissario giudiziale, anche mediante il ricorso a un ausiliario appositamente nominato.

Particolare attenzione dovrà essere riservata, in tale sede, alla verifica della concreta commerciabilità dell'immobile, Gratosoglio, atteso che la relativa vendita è essenziale nell'architettura del piano.

Sul punto, deve rilevarsi che già negli anni precedenti erano state avviate iniziative volte alla ristrutturazione dell'esposizione debitoria, basate sulla cessione del predetto immobile. Tali progetti, tuttavia, non hanno avuto esito positivo, anche in ragione degli ingenti costi di bonifica che si sarebbero resi necessari. Allo stato, non risultano formalizzate proposte irrevocabili di acquisto dell'immobile. È stata tuttavia prodotta una LOI, sottoscritta da una società interessata all'acquisto del compendio, finalizzato alla realizzazione di un *data center*, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni.

Dunque il Commissario Giudiziale dovrà approfondire particolarmente le tematiche relative alla concreta possibilità di dismissione, i tempi di realizzo e il prezzo effettivamente conseguibile, anche alla luce degli oneri di bonifica che hanno in passato ostacolato la cessione del bene.

- Con riguardo alla finanza esterna, essa è rappresentata dall'impegno assunto dal socio Piero Giardini a mettere a disposizione della procedura la somma di € 350.000,00, mediante il ricavato della vendita privata di un immobile di sua proprietà sito a Gallarate, ovvero, in caso di mancato versamento delle somme pattuite entro il termine previsto, attraverso il conferimento agli organi della procedura di apposito mandato a vendere il medesimo bene.

Al riguardo, si rileva che il valore OMI dell'immobile, comprensivo del box, risulta compreso tra € 192.720,00 ed € 233.600,00, importi inferiori rispetto alla somma oggetto dell'impegno. L'Attestatore ha tuttavia evidenziato la titolarità, in capo al socio, di un ulteriore immobile sito a Vergiate, destinato ad abitazione principale.

Tale circostanza dovrà essere oggetto di specifico approfondimento da parte del Commissario giudiziale, al fine di verificare la complessiva consistenza patrimoniale del socio e la sua effettiva capacità di far fronte all'impegno finanziario assunto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 e 104 e ss. CCII,

DICHIARA l'apertura della procedura di concordato preventivo;

NOMINA la Dott.ssa Anna Marcello Giudice delegato della procedura;

CONFERMA il Dott. Oliviero Tessera quale Commissario giudiziale;

FISSA il termine del 29.09.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ad opera del Commissario giudiziale e con le modalità prescritte dall'art. 104 CCII;

STABILISCE, per la manifestazione del voto da parte dei creditori, la data iniziale del 30.01.2027 e la data finale del 15.02.2027;

DISPONE che il Commissario giudiziale depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima del termine iniziale per il voto dei creditori;

FISSA il termine perentorio di quindici giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di euro 50.000,00 in acconto sulle maggiori spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, sul conto corrente intestato alla procedura già aperto;

DISPONE che la ricorrente depositi con periodicità mensile (prima scadenza il 14.10.2026) una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

DISPONE che il presente decreto venga comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 09.09.2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.ssa Anna Marcello

Il Presidente
Dott. Marco Giovanni Lualdi